

REGOLAMENTO (CE) N. 2867/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra, nonché il regolamento (CE) n. 2333/2000 che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2000⁽⁴⁾, fissa le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto in tali accordi. Esso deve essere modificato per tener conto delle misure relative ai prodotti a base di carni suine adottate con i regolamenti (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2333/2000 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce i quantitativi disponibili a norma del regolamento (CE) n. 2305/95 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001. È opportuno modificarlo in conformità con i nuovi quantitativi annui riportati nell'allegato I del presente regolamento.

- (3) A decorrere dal 1° luglio 2000, occorre applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla Lettonia contemporaneamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2341/2000. A decorrere dal 1° gennaio 2001, occorre applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla Lituania contemporaneamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2766/2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 2305/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 2333/2000 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000. Tuttavia, per le importazioni provenienti dalla Lituania gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 13.